COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 3/66/EURATOM, 52/66/CEE DEI CONSIGLI
del 5 maggio 1966
che modifica i coefficienti correttori applicabili alle pensioni dei funzionari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 11 (C.E.E.A.), 31 (C.E.E.) dei Consigli relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea (1), e in particolare gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto,

Viste la relazione e la proposta presentata dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e dalla Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando che, dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari sulla base della relazione elaborata dalle Commissioni, è risultato opportuno, prendendo in considerazione la situazione al 1° luglio 1965, procedere alla modifica dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

Articolo 1

Il regolamento n. 7/65/Euratom, 33/65/CEE dei Consigli che modifica i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari (2) viene abrogato con effetto dal 1° ottobre 1965.

Articolo 2

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei seguenti paesi o località sono cosí fissati:

Belgio:	106 %
Repubblica federale di Germania:	104 %
Francia:	112 %
Tranne Parigi e i seguenti dipartimenti: Hauts de Seine, Seine-St.-Denis, Val de Marne, Essonne, Yvelines, Val d'Oise:	120 %
Italia:	106 % (3)
Granducato del Lussemburgo:	106 %
Paesi Bassi:	106 % (4)
Regno Unito:	105 %
Svizzera:	111 %.

(2) GU n. 47 del 24. 3. 1965, pag. 710/65.
(3) Alla retribuzione dei funzionari in servizio presso lo stabilimento del C.C.R.N. a Ispra è attribuito un coefficiente correttore del 109 %, di cui 5 punti a titolo provvisorio.
(4) Coefficiente correttore fissato tenendo conto in particolare delle condizioni di vita esistenti a Petten.

Articolo 3

Il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio :	106 %
Repubblica federale di Germania :	104 %
Francia :	112 %
Italia :	106 %
Granducato del Lussemburgo :	106 %
Paesi Bassi :	101 %.

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli summenzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello delle sedi provvisorie delle Comunità.

Articolo 4

I coefficienti correttori di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 5 maggio 1966.

Per i Consigli

Il Presidente

P. WERNER

REGOLAMENTO N. 4/66/EURATOM, 53/66/CEE DEI CONSIGLI
del 5 maggio 1966
che modifica il regolamento sull'imposta comunitaria

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visti i Trattati che istituiscono la Comunità Europea dell'Energia Atomica e la Comunità Economica Europea, e in particolare i protocolli sui privilegi e sulle immunità di dette Comunità,

Visto il regolamento n. 12 (C.E.E.A.), 32 (C.E.E.) relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto della Comunità in esecuzione dell'articolo 12, primo comma, dei protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea [1],

Vista la proposta delle Commissioni,

Considerando che, per evitare qualunque divergenza di interpretazione, è opportuno modificare il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento sull'imposta comunitaria ;

Considerando che, a norma dell'articolo 106 dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'aggiustamento compensatore cui sono soggetti i diritti patrimoniali dei funzionari in questione è calcolato ed applicato in base al regolamento sull'imposta comunitaria e a tutti i regolamenti adottati in applicazione del predetto regolamento, sempreché siano stati approvati dai Consigli della Comunità Europea dell'Energia

[1] GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1461/62.